

Procedura di sicurezza con riferimento al profilo Chimico

Aspetti organizzativi e gestionali

DEFINIZIONE

a) «lavoratore»: OMISSIS

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; (articolo 2 comma 1 lettera **a**) del decreto legislativo 81/2008)

Aspetti organizzativi e gestionali

Per i lavoratori l'informazione deve essere:

- facilmente percepibili ;
- facilmente comprensibili;
- La quantità deve essere ragionevole;

Aspetti organizzativi e gestionali

Il lavoratore:

- deve essere a conoscenza del ruolo nell'insieme delle attività aziendali.
- deve essere in grado di prendere iniziative dopo aver consultato l'insegnante per la risoluzione di problemi.
- deve avere la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro.

INFORMAZIONE FORMAZIONE

Aspetti organizzativi e gestionali

È assolutamente obbligatorio utilizzare i
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
se previsti dalle norme vigenti.

Qui di seguito elencheremmo sette articoli
che racchiudono le norme e le procedure
per un corretto utilizzo dei laboratori

Procedure

Art. 1

Per poter accedere ai locali adibiti a laboratorio è obbligatorio:

- a) avere un camice, occhiali di protezione, guanti idonei (nel caso le operazioni lo rendano idoneo);
- b) conoscere:
 - le simbologie di rischio e pericolo relative ai prodotti chimici;
 - le presenti norme.

Nel caso di visite guidate autorizzate e nello svolgimento di esperienze dimostrative , sono derogate le disposizioni di cui sopra, in questo caso il Personale dell'Istituto prenderà tutte le precauzioni che saranno ritenute necessarie per salvaguardare la sicurezza dei presenti.

Procedure

Art. 2

1. E' assolutamente VIETATO:

- a) correre e/o giocare nei laboratori chimici o lungo i corridoi;
- b) aprire o chiudere violentemente porte e finestre;
- c) FUMARE;
- d) mangiare;
- e) utilizzare gli arredi in modo improprio;
- f) manomettere o arrecare danni alle attrezzature e/o arredi presenti;
- g) manomettere o arrecare danni ai sistemi di sicurezza presenti;
- h) SVUOTARE NEI LAVANDINI le soluzioni o miscele di risulta dopo lo svolgimento di una esperienza;
- i) utilizzare le apparecchiature e/o entrare nei locali adibiti a Laboratorio senza il Personale tecnico/docente preposto.

2. E' obbligatorio lavarsi le mani dopo avere lavorato con qualsiasi sostanza, in quanto potrebbe essere potenzialmente contaminante.

Procedure

Art. 3

1. Le sostanze tossiche, nocive, irritanti ed infiammabili devono essere manipolate con una cura ed attenzione particolare ovvero:

- a. guanti idonei, camice ed occhiali di protezione;
- b. un opportuno sistema di aspirazione degli eventuali vapori (cappa);
- c. lontano da altri allievi o apparecchi in funzione.

Procedure

Art.4

1. Porre particolare attenzione a sostanze e/o preparati in polvere in modo particolare quelle contenenti metalli tossico/nocivi (esempio: mercurio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, ...) o infiammabili (alluminio, ...) ovvero adottare le precauzioni indicate nelle presenti norme.
2. Ogni oggetto in vetro, rotto o inservibile deve essere gettato in appositi contenitori metallici, non compiere l'errore di mescolare i rottami di vetro con altri rifiuti del laboratorio.

Procedure

Art. 5

1. Dopo una esperienza le soluzioni o miscele di risulta **NON DEVONO ESSERE SVUOTATE NEI LAVANDINI**, ma inserite negli appositi contenitori di raccolta, in funzione della pericolosità e della compatibilità, secondo le disposizioni del Personale preposto.
2. Nei laboratori con banchi doppi (due o più studenti che lavorino uno di fronte all'altro) si deve:
 - a) assicurare la libera circolazione attorno agli stessi;
 - b) predisporre un sistema protettivo, qualora si dovessero compiere operazioni di una certa pericolosità.
3. Ogni spargimento di sostanza chimica, sia sulla superficie dei banchi che sui pavimenti deve essere immediatamente eliminata secondo la corretta modalità, suggerita dal Personale preposto.

Art.6

1.L' uscita di sicurezza, le relative vie di accesso e la scala di sicurezza devono sempre risultare libere e sgombre, prive di ogni ostacolo.

Procedure

Art.7

1. Durante l'utilizzo di oggetti caldi (temperatura superiore 40/50°C) utilizzare gli appositi guanti di protezione;
2. Al termine di ogni esperienza tutto deve essere pulito, in particolare:
 - a) **la vetreria deve essere risciacquata ponendo attenzione al contenuto ovvero**
 - **sostanze basiche e sostanze acide neutralizzate;**
 - **sostanze tossiche opportunamente bonificate;**
 - b) le apparecchiature ed i banchi di lavoro, ripuliti e pronti per il reimpiego.
3. Tutte le etichette dei reagenti devono rispondere alle prescrizioni di legge in merito alle etichettature, riportando i simboli di pericolosità (esplosivo, comburente, infiammabile, nocivo, irritante, tossico, corrosivo, radioattivo) su sfondo arancio come avvertimento per gli utilizzatori.
4. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive impartite dal Personale preposto in funzione della tipologia del Laboratorio e della esperienza svolta.

Le norme previste sono da considerarsi come aggiuntive al “Regolamento per l’uso dei laboratori e officine”, approvato e già in vigore presso questo Istituto.